

Assicurazione malattie obbligatoria (AOMS) nell'ambito degli accordi bilaterali.

Il presente foglio informativo riporta le regole dell'obbligo assicurativo per i cittadini della Svizzera o di uno degli Stati UE/AELS nell'ambito delle seguenti categorie di persone:

- Frontalieri e i loro familiari
- Pensionati e i loro familiari
- Familiari di una persona abitante in Svizzera con attività lavorativa e obbligo assicurativo
- Dipendenti inviati all'estero e i loro familiari
- Disoccupati e i loro familiari

Obbligo assicurativo in Svizzera.

Frontalieri

In base al principio del luogo di lavoro, i frontalieri con attività remunerativa in Svizzera sono sottoposti all'obbligo assicurativo in Svizzera. (In caso di attività in diversi Stati valgono disposizioni particolari.)

Beneficiari di rendita

I beneficiari di rendita sono per principio assicurati contro la malattia nello Stato del quale ricevono una rendita. Le persone con una rendita dalla Svizzera hanno quindi l'obbligo di assicurarsi in Svizzera. (Per coloro che percepiscono diverse rendite valgono disposizioni particolari.)

Membri della famiglia

Sono sottoposti all'obbligo assicurazione in Svizzera anche i membri della famiglia di una persona che in base alla propria attività lavorativa e/o al luogo di lavoro in Svizzera è sottoposta all'obbligo assicurativo in Svizzera. Ciò non vale se il familiare sposta il suo domicilio in Danimarca, Portogallo, Svezia, Spagna o Ungheria*. In questi casi subentra l'obbligo assicurativo nello Stato di domicilio.

Inviati

Una persona inviata in un altro Stato da un datore di lavoro svizzero è sottoposta alle norme di legge svizzere. Se tale persona notifica la sua partenza/spostamento del domicilio in uno Stato UE/AELS, sarà applicato il premio dello Stato UE di domicilio.

Disoccupati

Il principio del luogo di lavoro vale per principio anche per i disoccupati. Essi hanno l'obbligo assicurativo nello Stato dal quale percepiscono l'indennità di disoccupazione.

*Non vale per i familiari di beneficiari di rendita con domicilio in Ungheria.

Cosa deve fare.

Informi in tempo utile la cassa malati in Svizzera sul cambio di domicilio. Se l'assicuratore malattie precedente attuale non offre un'assicurazione malattie per le persone che abitano in uno Stato UE/AELS, lei dovrà assicurarsi presso un'altra cassa malati. L'elenco degli assicuratori malattia e dei premi in vigore nel suo Stato di domicilio sono riportati in priminfo.ch (premi / premi UE/AELS). Il suo assicuratore malattie non applica più i premi previsti in caso di domicilio in Svizzera, bensì il cosiddetto premio UE del suo Stato di domicilio.

Trattamento medico nello Stato di domicilio.

Dopo la stipulazione dei relativi contratti bilaterali AOMS potrà richiedere il formulario S1. Mediante tale formulario potrà annunciarsi presso l'istanza competente per l'assicurazione malattie del suo nuovo Stato di domicilio (registrazione per l'aiuto in materia di prestazioni). Dopo essersi annunciati, l'assicurazione malattie assume i costi dovuti a malattia previsti dal diritto d'assicurazione malattie del nuovo Stato di domicilio.

Il nostro consiglio: registrarsi immediatamente per avere al più presto possibile diritto al rimborso delle prestazioni (trattamenti medici, ricoveri ospedalieri, medicinali, ecc.).

Trattamento medico in Svizzera.

Mediante i contratti bilaterali AOMS lei ha un diritto alla scelta del trattamento. Potrà sottoporsi a trattamenti medici sia nello Stato di domicilio sia in Svizzera. Per i trattamenti in Svizzera valgono le disposizioni svizzere sull'assicurazione malattie sociale.

Riduzione dei premi.

Se si trova in condizioni economiche modeste ha diritto alla riduzione dei premi. I beneficiari di rendita e i loro familiari presentano la richiesta presso l'Istituzione comune LAMal. Tutti gli altri gruppi di persone si rivolgono alla competente cassa di compensazione cantonale AVS.

Esonero dall'obbligo assicurativo (diritto d'opzione).

Nei Paesi con diritto di opzione vi è la possibilità di farsi esonerare dall'obbligo assicurativo in Svizzera. Le informazioni sulla procedura per l'esonero da tale obbligo sono disponibili sul sito versicherungspflicht.kvg.org

Il presente promemoria vale per la seguente assicurazione

- Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Contratti bilaterali della CSS Assicurazione malattie SA

Link

- kvg.org
- bag.admin.ch (Assicurazioni / Assicurazione malattie)

Saremo lieti di esserle d'aiuto

info@css.ch

Centro servizi clienti +41 (0)844 277 277

da lunedì a venerdì ore 8–18